



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI

Servizio Edilizia Scolastica

OGGETTO: Codice opera 16058 – Nido Tuttibimbi di via Caboro - Interventi di restauro e risanamento conservativo, adeguamento normativo per CPI e L.R.20 2005”.

Incarico professionale di collaudatore in corso d' opera.delle strutture ai sensi dell' art.31 comma 8 e dell' art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. al dott.ing. Fabio Marassi

Importo Euro 1.241,57 .- inclusi contributi previdenziali ed I.V.A..

PATTI E CONDIZIONI

Premesso:

che con Delibera Giunta n.659 dd. 14/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo lavori di Euro 780.766,35.- più Euro 19.045,00.- per oneri per la sicurezza per complessivi Euro 780.766,35.- (I.V.A. esclusa);

che le opere di realizzazione del vano corsa ascensore e opere di consolidamento - Nido Tuttibimbi di via Caboro ammontano presumibilmente a 15.000,00.-;

che con determinazione dirigenziale n _____ dd _____ - a firma del Direttore del Servizio Edilizia Scolastica E Sportiva, Programmi Complessi - è stato disposto di avvalersi di un professionista esterno per lo svolgimento dell'incarico di cui in oggetto e di affidare detto incarico al dott. ing. Fabio Marassi stabilendone le relative condizioni;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

dato atto, considerati la natura, la tipologia e l'importo dei lavori affidati ed in corso di esecuzione è necessario provvedere, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 14/01/2008, della L.1086/1971 e ss.mm.ii. E della L.64/74 e ss.mm.ii., al collaudo statico delle strutture; dato atto inoltre che:

-l'importo del corrispettivo per l'espletamento dell'incarico professionale di collaudo statico ammonta in Euro 1.017,68 comprensivo di spese ed oneri professionali (4%) ed escluso IVA 22%;

-ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento di incarichi a tecnici di fiducia dell'Amministrazione Comunale per l'espletamento delle prestazioni professionali di cui si tratta;

-ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/16, le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto

VISTO l'art. 102 del D.Lgs 50/16, che attualmente disciplina l'istituto del collaudo delle opere pubbliche;

tutto ciò premesso e considerato tra il **COMUNE di TRIESTE** rappresentato dall'arch. Marina Cassin - domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.L.vo. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e il dott. ing. Fabio Marassi, nato a Trieste il 26 luglio 1968 C.F. MRSFBA68L26L424X e iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste al n. 1878 di seguito indicato anche come "professionista" o "collaudatore statico",

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al dott. ing. Fabio Marassi che accetta, l'incarico per l'espletamento delle funzioni di collaudatore statico - relativamente alle opere di: (Codice opera 16058) Nido Tuttibimbi - Interventi di restauro e risanamento conservativo, adeguamento normativo per CPI e L.R.20 2005. Nello specifico il collaudo statico riguarderà le opere necessarie alla realizzazione di un vano corsa ascensore interno, all'ampliamento del pianerottolo dell'uscita postica per la realizzazione di un luogo sicuro e alle opere necessarie per l'apertura di un foro sul solaio di copertura per l'installazione di un' ENFC.

Art.2) - DESCRIZIONE DELL'INCARICO

Il tecnico incaricato è obbligato, oltre ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, all'osservanza delle norme vigenti in materia e in particolare del DL50/16, nonché di tutte le norme dedicate e specifiche vigenti nelle materie correlate all'oggetto dell'incarico: art. 9 del DM 14/01/2008 e della L 1086/1971 e ssmm e della L 64/74 e ssmm. Nell'ambito dell'incarico il Professionista dovrà svolgere i compiti necessari per il rilascio del Certificato di Collaudo statico. Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere strutturali di qualunque materiale eseguite e si conclude con un Certificato di collaudo statico. Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione. Particolari revisioni dei calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure soltanto dopo aver motivato al Committente le ragioni che le rendono necessarie.

Gli incarichi predetti comprendono la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii. che si

richiamano integralmente. A titolo non esaustivo in particolare dovrà redigere i seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera:

- a) Effettuare le visite in corso d'opera per l'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori;
- b) Redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RUP;
- c) Accertare la completezza dei documenti progettuali, d.l. e contrattuali acquisiti;
- d) Redigere verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- e) Redigere verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
- f) Redigere eventuali relazioni riservate sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori;
- g) Redigere Certificati di collaudo statico di strutture.

I predetti elaborati andranno presentati in originale. Come professionista, il collaudatore dovrà garantire il rispetto dei tempi di consegna, consegnare gli elaborati aggiornati alla normativa vigente, verificare tutti i vincoli esistenti e predisporre tutte le relazioni specialistiche necessarie, verificare le norme contrattuali.

Art.3)- CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI

Per la redazione degli atti e per l'espletamento di tutte le prestazioni, il professionista incaricato deve attenersi ad ogni specifica e dedicata norma vigente in materia di collaudo statico di strutture. L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con l'ufficio tecnico comunale che fornirà la documentazione tecnico amministrativa prevista dall'art. 217 del DPR n.207/2010 e necessaria all'espletamento della prestazione.

Il Comune di Trieste consegna al collaudatore la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna del materiale il collaudatore attesta il ricevimento degli atti. La consegna della documentazione avverrà in formato digitale. La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo, accompagnata da un apposito elenco in duplice copia, è consegnata al collaudatore dopo l'ultimazione dei lavori e in tale elenco vanno ricomprese le precedenti consegne di documenti. Il collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell'elenco e al termine dell'incarico restituisce all'Ente tutti i documenti indicati nell'elenco.

Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata e si impegna a consegnare al Committente tutti gli elaborati nel seguente modo:

n. 2 copie cartacee e 1 copia su CD-rom modificabile e n.1 copia su CD-rom non modificabile;

Art.4)- CONSULENZE PROFESSIONALI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri oggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 2 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 11.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaborato

Art.5)- OPERE IMPRENDITORIALI

Il presente incarico prevede esclusivamente la redazione di opere imprenditoriali inerenti la redazione della pratica per collaudo statico dei lavori di Interventi di restauro e risanamento conservativo, adeguamento normativo per CPI e L.R.20 2005 dell'asilo nido Tuttibimbi di via Caboro..

Art.6)- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Ai sensi dell'art. 222 del DPR n.207/2010 il Collaudatore è tenuto a comunicare con congruo anticipo al RUP e al Direttore dei Lavori la data della visita di collaudo; il Direttore dei Lavori informerà a sua volta l'esecutore delle opere che dovrà essere presente, altrimenti dovranno essere convocati 2 testimoni estranei alla stazione appaltante con oneri a carico dell'esecutore stesso. Valgono poi in generale i disposti del titolo X capo I del DPR n.207/2010 e s.m.i.. Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogniqualvolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche e comunque con cadenza almeno mensile, redigendo appositi verbali. In ordine allo svolgimento dell'incarico, per quanto riguarda il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/1971 e alle connesse normative tecniche di dettaglio. Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

Art.7)- TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ

Il presente contratto decorre dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale n° dd. citata in premessa - e si riterrà definitivamente concluso a lavori ultimati, con la produzione da parte del collaudatore di tutta la documentazione vista all'art.2.

Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. 2 entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa.

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6 e 7, l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale del 5% (cinqueper cento) dell'onorario della prestazione;
- b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.
- c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art.7) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art.8) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.9) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art.10) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7, 8 e 10 relativamente al provvedimento autorizzativo

Dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art.11) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art.12) ONORARIO E PAGAMENTI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato, ai sensi del D.L. 24.01.2012 n. 1 e del Decreto n.143/2013, in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'importo per l'incarico risultante della, parcella allegata sub "A" al presente contratto, redatta sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori relativi alla parte strutturale, ritenuta adeguata dal committente e sottoscritta dal professionista, è di Euro 978,54 a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'IVA nella misura di legge per rispettivi Euro 39,14 e Euro 223,89 per un totale di Euro 1.241,57

Considerato che il certificato di collaudo si configura quale documento unitario che attesta la regolare esecuzione dell'intera opera, la sola certificazione conclusiva assume rilevanza anche ai fini della liquidazione delle competenze.. I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 12, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art.13) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti saranno effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato è il professionista incaricato le cui generalità sono riportate nelle premesse del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) **B87H10**, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8022D821E** e il Codice Unico di Progetto (CUP) : **F94D17000050004** .

Art.14) REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE

Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva o nel caso di recupero del ribasso d'asta ai sensi dell'art. 95 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici, sarà corrisposto al professionista l'onorario, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale, in misura proporzionale alla variazione, in più o in meno, dell'importo degli oneri della sicurezza correlati alla perizia di variante.

Art. 15) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) di cui copia dell'atto di stipula fa parte integrante del presente atto.

Detta polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4,

Art. 16) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 31.1.2014, immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Art. 17) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art. 18) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Scolastica il cui Dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art.19) RINVIO

Per quanto non esplicito nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art.20) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio fiscale a Trieste in Piazza Goldoni n.5 presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art. 21) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

ART. 22) CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 1.241,57. Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

PER ACCETTAZIONE

Data della firma digitale

IL PROFESSIONISTA

Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CASSIN MARINA

CODICE FISCALE: CSSMRN56A52B160C

DATA FIRMA: 12/04/2018 15:06:19

IMPRONTA: 29AE1DD1DDCDF6875BFD53F45C8D58E10DA6191998C42235B24D646F4A5DD1C2
0DA6191998C42235B24D646F4A5DD1C2DB1C140A857383740A865319F5689932
DB1C140A857383740A865319F5689932C1F0B931E686E13F752B312100F7C315
C1F0B931E686E13F752B312100F7C315C37FCBB6BE2D2F337B226A9D24890BF9